NORME PER LE VISITE DI PARLAMENTARI ALLE STRUTTURE MILITARI

Art. 3

Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite

Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

Versione in vigore dal 17 luglio 1998, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari
Estremi	Legge 24 giugno 1998, n. 206
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-le-visite-di-parlamentari-alle-strutture-militari/art-3-acquisizione-di-informazioni-e-partecipazione-alle-visite/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it